

## Requisiti di connessione deboli per il fotovoltaico agricolo

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

### Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Con la [risposta ad interpello n. 11/2024](#), l'Agenzia delle entrate è tornata ad occuparsi di **fotovoltaico agricolo, confermando**, in gran parte, le **indicazioni** già rese in **passato**, ma **fornendo**, allo stesso tempo, importanti **precisazioni** su un caso specifico. Le indicazioni contenute nel documento di prassi sono, infatti, rilevanti per completare il **quadro interpretativo che**, a lustri di distanza dall'introduzione della normativa, ancora fatica a **trovare gli esatti contorni**.

La materia è decisamente complessa. Con il **quadro normativo** oggi in vigore, il sistema di **tassazione** dell'attività di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici è costruito su un **doppio livello** di regolamentazione. Da un lato, abbiamo la [circolare n. 32/E/2009](#) al cui interno sono riportati i **parametri di connessione** stabiliti da un Decreto dell'allora MIPAAF, individuati in:

- **impianto integrato** su strutture aziendali;
- **volume d'affari dell'attività agricola** superiore a quello derivante dalla produzione di energia;
- **coltivazione di terreni "a copertura"** dell'energia prodotta.

Dall'altro lato, la **Legge di Stabilità 2016** ha introdotto un **nuovo sistema** a beneficio delle attività di produzione di energia da **fotovoltaico e biomassa**, stabilendo, in modo semplificatorio, per il fotovoltaico, che fino a 260.000 kwh si ha una **soglia di esenzione, superata** la quale è prevista una **tassazione forfettaria**.

L'anello di congiunzione tra le 2 disposizioni, dopo un faticoso percorso, è stato individuato, tra gli altri, dalle [risposte ad interpello n. 319/2022](#) e [n. 33/2019](#), le quali hanno **ribadito** che i **criteri di connessione** stabiliti dal MIPAAF sono "*necessari per poter qualificare la produzione in esame come produttiva di reddito agrario*".

È interessante riportare due stralci della [risposta a interpello n. 11/2024](#) che ribadiscono, in modo ancora più marcato, il medesimo concetto. Da un lato, infatti, l'Agenzia delle entrate

*conferma che “i criteri di connessione con l’attività agricola che consentono di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l’attività agricola stessa” sono i richiamati parametri della 32/E/2009. Parimenti, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva [ora, 260.000 kwh anno] può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti [medesimi] requisiti”*

In altri termini, per poter applicare l’intero “pacchetto” normativo (**attrazione nel reddito agrario** e, per l’eccedenza oltre i 260.000 Kwh, **applicazione del criterio forfettario**), l’imprenditore agricolo che gestisce impianti fotovoltaici deve dimostrare di **rispettare i criteri di connessione** di cui al più volte citato DM del 2009. Eppure, una lettura attenta della norma, sia pure nella sua formulazione non felicissima, sembrerebbe considerare i 260.000 Kwh come **franchigia al di sotto della quale la connessione si considera automaticamente “concessa” dal legislatore**.

Ma c’è di più: in tutti i documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate sembra voler indicare che la **connessione non** è conseguenza **automatica** del **rispetto** dei **parametri oggettivi**; per verificarne la sussistenza **occorre**, infatti, che la **produzione** di energia **non** raggiunga **soglie** o **caratteristiche** tali da **snaturare** la stessa **impresa** contraddicendone la vocazione agricola. Tuttavia, non è chiaro quali siano questi limiti oltre i quali, nonostante il rispetto dei parametri richiamati nella [circolare n. 32/E/2009](#), l’attività assuma le caratteristiche di **una vera e propria iniziativa imprenditoriale autonoma** e staccata da quella agricola. In proposito, si è tentato di trovare un punto di appoggio con la **sentenza n. 66/2015** della **Corte costituzionale** la quale, tuttavia, con **argomentazioni non del tutto condivisibili**, è giunta alla **conclusione** di considerare il **fotovoltaico agricolo** quale **attività** diretta alla **fornitura di beni**. In questo senso, la **connessione** all’attività agricola viene **ancorata** all’**utilizzo prevalente** del **fondo** quale risorsa primaria dell’impresa; **manca**, però, un **parametro oggettivo** per misurare questo tipo di prevalenza che, peraltro, nel caso di **terreni interamente coperti da pannelli** produttivi, sembrerebbe **nei fatti inapplicabile**.

Ricordiamo che la citata [risposta ad interpello n. 319/2022](#) aveva considerato **connessa** (verificato il rispetto dei parametri della [circolare n. 32/E/2009](#)) l’attività di **produzione** di energia derivante da **due impianti** di circa **2MW**; ora la [risposta ad interpello n. 11/2024](#) giunge alle **medesime conclusioni** con riferimento a un parco fotovoltaico composto da 3 impianti che superano complessivamente i **5MW**, ammettendo che il rispetto dei parametri della [circolare n. 32/E/2009](#) può essere raggiunto, **cumulando più requisiti** tra quelli previsti dalla norma.

In definitiva, appare sempre più **evidente** che, a meno di palesi sperequazioni, quando il **fotovoltaico** esercitato da imprenditori agricoli **rientri** nei **limiti** alternativamente stabiliti dalla [circolare n. 32/E/2009](#), esso sia da considerare **connesso**. Detto in altri termini, questi stessi **parametri** assurgono sempre più al rango di **presunzioni con forza di legge** e autorizzano l’applicazione della **normativa sulla tassazione agevolata**.